



Concordato Preventivo
C.C.I.I. 1/2026



Tassa di registrazione
a carico della parte
I TECH S.R.L.

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile
Crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Lualdi
Dott. Elisa Tosi
Dott. Nicolò Grimaudo

Presidente Relatore ed Estensore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. 41/2025 P.U.

PROMOSSO DA

I TECH S.R.L., [03479160123], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Cardano al Campo 8VA) via Per Casorate n. 13/B e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. degli Avv.ti Canepa e Ubertis Albano che la rappresentano e difendono come da procura alle liti allegata al ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 28.2.2025 la società ricorrente, rappresentando il proprio stato di crisi, ha formulato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione chiedendo la concessione di un termine per il deposito di una proposta di concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione.

Il Tribunale, con provvedimento in data 4.3.2025 ha concesso il termine invocato, termine successivamente prorogato dallo stesso Tribunale su istanza della stessa parte debitrice.

La società I TECH S.R.L. in data 1.7.2025 ha quindi proposto ai creditori un concordato preventivo ai sensi dell'art. 84 c.c.i.i., co. 2, c.c.i.i. in continuità aziendale diretta, presentando il piano di cui all'art. 85 c.c.i.i. corredato dalla Relazione di attestazione della Dott.ssa Giuliana Corbella, professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lett. o), c.c.i.i., unitamente alla documentazione di cui all'art. 39 c.c.i.i.



Contestualmente alla proposta di concordato ai creditori, la società ha, altresì, proposto il pagamento, parziale e dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, proponendo la transazione su crediti fiscali e tributari ai sensi dell'art. 88 e ss. c.c.i.i.

Con successivo decreto del 31.7.2025 il Tribunale ha quindi e definitivamente dichiarato l'apertura della procedura, con conferma del Dott. Bruno Fisco nella qualità di Commissario giudiziale e fissazione del periodo intercorrente dal 24.11.2025 al 28.11.2025 per l'espressione del voto da parte dei creditori.

La società ricorrente, successivamente all'ammissione, ha adempiuto al versamento tempestivo del fondo spese determinato, come previsto dall'art. 47, co. 1, lett. d), c.c.i.i.

Il Commissario giudiziale ha tempestivamente depositato in data 13.10.2025 la Relazione di cui all'art. 105 c.c.i.i., redigendo l'inventario del patrimonio della società ricorrente unitamente alla Relazione particolareggiata, esponendo le cause del dissesto, la condotta della debitrice, la proposta di concordato e le garanzie offerte ai creditori, illustrando altresì le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, potrebbero essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie.

In prossimità delle operazioni di voto il Commissario ha tempestivamente trasmesso ai creditori la comunicazione con la quale ha loro illustrato, ai sensi dell'art. 107, co. 3, c.c.i.i., la Relazione particolareggiata e la proposta definitiva di concordato, allegando l'Elenco dei creditori legittimati al voto con l'indicazione dell'ammontare dei crediti ammessi.

All'esito delle operazioni di voto il Commissario giudiziale ha, quindi, depositato in data 2.12.2025 la Relazione ai sensi dell'art. 110 c.c.i.i. dando atto dell'intervenuta approvazione della proposta di concordato a seguito del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109 c.5 c.c.i.i. in quanto tutte le Classi votanti hanno espresso voto favorevole.

Con decreto in data 18.12.2025 ai sensi dell'art. 48 comma 1 c.c.i.i. il Tribunale ha fissato udienza di convocazione delle parti per la fase di omologazione, assegnando ai creditori e qualunque altro interessato termine perentorio fino a dieci giorni prima per la proposizione di eventuali osservazioni, al Commissario giudiziale termine di cinque giorni prima per il deposito del Parere motivato di cui all'art. 48, co. 2, c.c.i.i. e alla società ricorrente termine fino a due giorni prima per il deposito di eventuali memorie.

Nei termini concessi dal Tribunale non veniva depositata alcuna opposizione al concordato proposto.

Nel termine assegnato, il Commissario giudiziale ha depositato il proprio definitivo parere motivato con cui ha espresso il proprio giudizio finale sull'idoneità della proposta ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori concordatari, confermando la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.





La società ricorrente all'esito dell'udienza celebratasi avanti al giudice relatore in data 17.2.2026 ha insistito per l'omologazione della proposta di concordato.

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, confermato, anche sulla base anche della Relazione commissariale di cui all'art. 105 c.c.i.i. e del Parere motivato di cui all'art. 47, co. 2, c.c.i.i., il positivo giudizio, già espresso con il decreto di ammissione alla procedura concordataria, sulla regolarità della procedura (art. 112, co. 1, lett. a), c.c.i.i.), con riferimento alla sussistenza ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. di giurisdizione e competenza, sulla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale in capo alla società ricorrente, sul superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i. e sulla presenza di una conclamata situazione di crisi ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), c.c.i.i. Al piano sono stati inoltre allegati i documenti di cui all'art. 39, co. 1 e 3, c.c.i.i. e la proposta è stata sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza sociale dell'ente (art. 120-bis, co. 1, c.c.i.i.).

Il concordato proposto deve qualificarsi alla stregua di *concordato in continuità aziendale diretta*, in particolare prevedendo la soddisfazione dei creditori secondo la proposta formulata ed attraverso il ricavato prodotto dalla continuità aziendale.

Ad ulteriore sostegno e garanzia della proposta concordataria la società debitrice I-TECH S.r.l. ha dato atto, e depositato il necessario corredo documentale, di una serie di impegni assunti dal socio SYSTEM ENGINEERING SOLUTION S.r.l. del seguente contenuto :

- impegno a sostenere direttamente una parte dei costi prededucibili (€. 51.064,00 già sostenuti ed €. 159.446,78 da sostenersi) dichiarando altresì di postergare il proprio credito presente e futuro all'integrale adempimento del concordato proposto (doc. 13 allegato)
- erogazione di un finanziamento prededucibile ex art. 101/102 CCI per l'ammontare di €. 50.000,00 al fine di garantire le tempistiche di pagamento così come prospettate nella proposta dichiarando altresì di postergare in ogni caso il proprio eventuale credito "in surroga", anche se di natura prededucibile, all'integrale adempimento del concordato proposto (doc. 14 allegato)
- impegno a sostenere, nella misura e fino al limite di €. 50.000,00, il pagamento del TFR divenuto eventualmente esigibile nel corso della procedura a seguito dell'eventuale recesso dei lavoratori attualmente impiegati onde garantire i necessari flussi finanziari al piano proposto, dichiarando altresì di postergare l'eventuale credito in surroga all'integrale adempimento del concordato proposto (doc. 12 allegato)
- obbligo di apporto finanziario, sino al limite massimo di €. 100.000,00 , finalizzato a garantire l'adempimento della proposta concordataria alle tempistiche indicate,





dichiarando altresì di postergare in ogni caso il proprio eventuale credito “in surroga” all’integrale adempimento del concordato proposto (*doc. 14 allegato*).

- obbligo di assumere e sostenere tutte le spese per investimenti appostate dalla debitrice I_TECH S.r.l. per il periodo di durata del piano e comunque sino al limite massimo di €. 150.000,00 al fine di diminuire il fabbisogno finanziario della debitrice, dichiarando altresì di postergare in ogni caso il proprio eventuale credito “in surroga” all’integrale adempimento del concordato proposto (*doc. 30 allegato*).

L’attestatore dott.ssa Corbella, nella propria “Integrazione all’attestazione del professionista” datata 4.11.2025, ha concluso confermando “... **le condizioni di solidità patrimoniale- finanziaria (del socio SYSTEM ENGINEERING SOLUTIONS S.r.l.) riferite a tale data ...**”

Il credito concorsuale verrà soddisfatto con le seguenti modalità e tempistiche;

- soddisfazione integrale dei debiti di natura prededucibile.
- soddisfazione integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 e 5 ter c.c. (artigiani e agenzie lavoro)

Gli ulteriori crediti di natura privilegiata, anche per la parte del credito di natura previdenziale ed erariale oggetto di transazione fiscale ritualmente depositata all’Agenzia Entrate, sono stati oggetto di **integrale degrado al rango chirografario** in ragione dell’incapienza del patrimonio del debitore, con conseguente e successiva suddivisione in classi alla luce del dettato letterale dell’art. 85 c. 3) CCII.

La proposta concordataria prevede ancora la suddivisione del ceto creditorio interessato dalla proposta - *privilegiato, chirografario “degradato” e chirografario originario* - in **DIECI distinte classi di creditori**, la cui percentuale di soddisfazione del credito viene indicata da parte della società debitrice in una misura variabile così come di seguito rappresentata;

CLASSE 2 = *credito privilegiato artigiani e agenzie di lavoro interinale per un debito nominale complessivo di €. 53.677,82 con percentuale di soddisfacimento al 100 %*

CLASSE 3 = *credito privilegiato integralmente degradato al chirografo per finanziamenti erogati nell’ambito di interventi di sostegno pubblico, per un debito nominale complessivo di €. 338.311,00 con previsione di soddisfacimento al 40 %*

CLASSE 4 = *credito previdenziale ed erariale integralmente degradato al chirografo oggetto di transazione fiscale, per un debito nominale complessivo di €. 51.835,00 con previsione di soddisfacimento al 39 %*

CLASSE 5 = *credito privilegiato del locatore integralmente degradato al chirografo per un debito nominale complessivo di €. 34.133,00 con previsione di soddisfacimento al 38%*

CLASSE 6 = *credito originariamente chirografario imprese minori per un debito nominale complessivo di €. 338.392,00 con previsione di soddisfacimento al 30 %*

CLASSE 7 = *credito fornitori originariamente chirografario per un debito nominale complessivo di €. 40.059,00 con previsione di soddisfacimento al 30 %*

CLASSE 8 = *credito originariamente chirografario banche per un debito nominale complessivo di €. 167.672,00 con previsione di soddisfacimento al 30%*





CLASSE 9 = credito originariamente chirografario banche titolari di garanzie per un debito nominale complessivo di €. 111.338,00 con previsione di soddisfacimento al 30%

CLASSE 10 = credito originariamente chirografario creditori postergati volontari per un debito nominale complessivo di €. 60.389,00 senza alcuna previsione di soddisfacimento

CLASSE 11 = credito chirografario postergato ex lege per un debito nominale complessivo di €. 30.200,65 senza alcuna previsione di soddisfacimento

Le tempistiche di adempimento della proposta sono state determinate dalla debitrice sulla scorta di una data di **omologazione prevista nel corso del mese di FEBBRAIO 2026**, tempistiche che meritano sostanzialmente di essere confermate stante l'attuale omologazione del concordato proposto.

Le tempistiche di soddisfazione del credito sono da ritenersi così determinate;

- con riferimento al credito prededucibile, entro sei mesi dall'omologazione con riferimento ai crediti "funzionali" ex art. 6 CCII sorti prima del deposito del ricorso mentre al momento della effettiva esigibilità, nelle more della procedura, con riferimento ai crediti prededucibili sorti "in occasione" della procedura stessa.
- con riferimento al credito di natura privilegiata (Classe 2) con due distinte rate rispettivamente per il 59,5 % entro il 30 luglio 2026 e per il 40,4 % entro il 30 luglio 2027.
- con riferimento a tutti gli altri crediti, in quattro rate di differente importo con scadenza 30 luglio 2026, 30 luglio 2027, 30 luglio 2028 e 30 luglio 2029 .

Poste queste premesse , va confermata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta di concordato (art. 112, co. 1, lett. c), c.c.i.i.) e della fattibilità del piano da intendersi nel senso che lo stesso piano "*non appare manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal creditore, ed alla conservazione dei valori aziendali*" (art. 47, co. 1, lett. b), c.c.i.i.), anch'essa già valutata in sede di dichiarazione di apertura della procedura concordataria alla luce di un primo esame di completezza e congruità argomentative della Relazione del professionista attestatore, la quale ha trovato una conferma nell'analisi compiuta dal Commissario giudiziale nella Relazione di cui all'art. 105 c.c.i.i., anche con riferimento alle regole distributive fissate dall'art. 84, co. 5-7, c.c.i.i..

Il piano proposto inoltre non appare " ... *privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.... non pregiudicando ingiustamente gli interessi dei creditori* " (art. 112, co. 1, lett. f), c.c.i.i.).

Invero, come si evince dalla Relazione conclusiva depositata in data 16.2.2025, il Commissario ha rilevato

- la sostanziale coerenza tra la situazione patrimoniale aggiornata e le previsioni di piano
- l'assenza di scostamenti tali da compromettere la fattibilità tecnica della proposta

e quindi confermando sostanzialmente la tenuta del piano di continuità posto a fondamento della proposta concordataria.

Il Commissario ha rilevato esclusivamente una criticità derivante dalla escussione da parte dell'istituto di credito Intesa San Paolo, successivamente alle operazioni di voto, di un credito chirografario garantito nella misura del 90 % da MCC.



Il credito garantito da MCC risultava peraltro appostato in una classe “ cd. figurativa” (Classe 3) integralmente degradata al chirografo e con previsioni di soddisfazione indicate nella misura del 40%. In vista delle operazioni di voto, con PEC datata 27.8.2025 MCC veniva resa edotta del piano e della proposta concordataria e del trattamento previsto per il proprio credito in caso di escussione della garanzia durante l’esecuzione del piano concordatario senza che MCC adottasse e/o svolgesse alcuna considerazione in ordine al concordato proposto che deve pertanto e conseguentemente ritenersi vincolante anche per lo stesso creditore privilegiato.

Deve da ultimo ritenersi attestata la convenienza del trattamento proposto rispetto all’alternativa liquidatoria (Relazione del Professionista indipendente), anche con riferimento alla convenienza del trattamento proposto nella transazione fiscale (Relazione del Professionista indipendente,) e tale convenienza è stata, altresì ribadita dal Commissario giudiziale (Relazione particolareggiata).

Va, infine, confermato il giudizio positivo sulla corretta formazione delle classi (art. 112, co. 1, lett. d), c.c.i.i.) e sulla non alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione e sulla parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe (art. 112, co. 1, lett. e), c.c.i.i.), con particolare riguardo alle previsioni di cui all’art. 85 c.c.i.i., in quanto la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse.

Il voto favorevole espresso dalla totalità delle Classi ammesse al voto comporta l’approvazione del concordato proposto.

La presente sentenza è immediatamente produttiva di effetti a far data dalla sua pubblicazione, non occorrendo attendere il decorso del termine per il reclamo o l’esaurimento delle impugnazioni.

P.Q.M.

Visto l’art. 48, co. 3, c.c.i.i. e l’art. 112 c.c.i.i.,

OMOLOGA la proposta di concordato preventivo depositato dalla

I TECH S.R.L.
(P.Iva 03479160123)

CONFERMA il Dott. Bruno Fisco nella qualità di Commissario giudiziale.

Il Commissario provvederà:

- 1) a richiedere l’autorizzazione del Giudice Delegato per le transazioni e per ogni atto di straordinaria amministrazione; per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d’urgenza, e per la nomina di tecnici e coadiutori;
- 2) a depositare entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto l’elenco definitivo dei creditori con indicazione delle cause di prelazione;





- 3) a registrare ogni operazione contabile in apposito registro contabile previamente vidimato dal Giudice Delegato;
- 4) a ripartire senza ritardo tra i creditori le somme via via realizzate sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati dal Giudice Delegato con la previsione di eventuali accantonamenti adeguatamente motivati;
- 5) a depositare al giudice delegato, **con cadenza semestrale**, una relazione sullo stato della procedura (*unitamente all'estratto del C/C bancario intestato alla procedura*) avendo cura di rappresentare l'eventuale raggiungimento da parte della società dell'equilibrio economico di periodo rispetto al piano prospettato ai creditori, elemento da ritenersi imprescindibile per la verifica della corretta prosecuzione del piano stante la natura "in continuità" del concordato omologato.
- 6) a relazionare senza indugio al Tribunale nel caso di eventuali scostamenti degli atti gestori rispetto al contenuto del piano industriale, onde consentire l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai sensi dell'art. 118 c.4 C.C.I.I.
- 7) al deposito di un rapporto riepilogativo finale redatto con le modalità previste dall'art. 130 comma 9 C.C.I.I..

Visto l'art. 45 c.c.i.i.,

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata alla parte ricorrente, al Commissario giudiziale ed al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 25.2.2026.

Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Giovanni Lualdi

